

Condizioni generali di vendita e di fornitura

(Aggiornamento giugno 2006)

§ 1. Ambito di validità

(1) Per tutti i contratti di fornitura valgono le seguenti condizioni generali.

(2) Eventuali condizioni di vendita difformi presentate dalla parte Contraente possono avere validità solo se approvate in forma scritta. Ci riserviamo il diritto di opporci a eventuali condizioni di vendita difformi presentate dalla parte Contraente.

(3) Per la consegna fa fede la nostra conferma d'ordine scritta.

(4) La nostra conferma d'ordine fa riferimento agli Incoterms nella versione 2000. Nell'ambito disciplinare questi precedono le condizioni riportate qui di seguito.

§ 2. Offerta e conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte non sono vincolanti. Eventuali accettazioni, ordini, promesse e qualsivoglia altro accordo necessitano per la loro validità della nostra conferma scritta o per telex.

(2) Espressioni pubbliche, disegni, immagini, dimensioni, pesi, descrizioni e qualsivoglia altro dato tecnico riproducono unicamente dei valori approssimativi. Hanno un valore puramente indicativo e non vincolante se non accompagnati espressamente dalla nostra conferma scritta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche anche in fase di consegna.

(3) Gli accordi orali per la loro validità necessitano della forma scritta. Ciò vale anche per la pattuizione della forma scritta stessa.

§ 3. Disegni, documentazione

I disegni, le descrizioni tecniche e qualsivoglia altra documentazione rimangono di nostra proprietà. Possono essere trasmessi a terzi unicamente nell'ambito di un'offerta commerciale completa. Da questo momento in poi ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e d'autore senza limitazioni su tutti i disegni e la documentazione aziendale.

§ 4. Modifiche costruttive

Ci riserviamo inoltre il diritto di adottare miglioramenti tecnici e modifiche costruttive da attribuirsi allo sviluppo tecnologico. Non siamo obbligati ad applicare le modifiche e i miglioramenti tecnici ai prodotti già consegnati. In caso di miglioramenti e sviluppi tecnologici ci impegniamo a tenere costantemente informata la parte Contraente.

§ 5. Spedizione, trapasso di rischio

(1) Non ritiamo gli imballi necessari per il trasporto e qualsivoglia altro imballo. La parte Contraente è tenuta a smaltire a proprie spese tutti gli imballi eventualmente presenti.

(2) Il rischio viene ceduto alla parte Contraente con la consegna allo spedizioniere oppure quando la consegna stessa lascia il nostro magazzino. Il rischio viene ceduto alla parte Contraente alle precedenti condizioni nel caso in cui sia stata concordata una consegna con porto affrancato.

(3) Sono possibili forniture supplementari solo in caso di ordini particolari e previo calcolo della relativa tariffa.

(4) In caso di ritardo della consegna o della spedizione su richiesta della parte Contraente, il rischio viene ceduto alla parte Contraente in entrambi i casi unitamente all'avviso di merce pronta per consegna.

§ 6. Prezzi

I nostri prezzi si intendono in euro. Nel caso in cui la consegna dei prodotti dovesse avvenire oltre tre mesi dopo la data della nostra conferma d'ordine scritta, ci riserviamo il diritto di aumentare i prezzi nella misura dell'eventuale aumento registrato nel frattempo dai costi per materiale, materie prime o di produzione.

§ 7. Consegne, termini e scadenze

(1) L'indicazione dei termini di consegna ha sempre carattere approssimativo e non vincolante. I termini di consegna concordati espressamente decorrono a partire dalla data della nostra conferma d'ordine scritta. I termini di consegna vengono prorogati per un periodo corrispondente al ritardo con il quale la parte Contraente adempie ai propri obblighi nei nostri confronti.

(2) Nei casi di forza maggiore i termini di consegna vengono prorogati per un periodo corrispondente; lo stesso dicasi per le scadenze. Lo stesso vale in caso di scioperi generali, ritardi nei trasporti, rottura dei macchinari, atti di imperio e qualsiasi altro evento di carattere straordinario e imprevedibile. Sarà nostra premura contattare il più velocemente possibile la parte Contraente per comunicare la data di inizio e di fine di tali eventi. Solo dopo sei settimane dalla ricezione della nostra comunicazione la parte Contraente ha il diritto di recedere dal contratto.

(3) Ci riserviamo il diritto di effettuare consegne parziali nella misura in cui tali consegne parziali possano risultare ragionevoli per la parte Contraente.

(4) In caso di ritardo da parte nostra nel mantenimento dei termini di consegna e delle relative scadenze, la parte Contraente ha il diritto di richiedere un'indennità di mora per un importo comunque non superiore in totale al dieci per cento del valore della fattura relativa alla consegna oggetto del ritardo. La parte Contraente è tenuta a dimostrare il danno di mora. Si esclude qualsiasi altro diritto di risarcimento per tutti gli altri casi di ritardata consegna, anche in caso di superamento del termine da noi fissato per la consegna alla parte Contraente. Fatto salvo l'articolo 13.

(5) In caso di inosservanza dei termini di consegna, alla parte Contraente vengono attribuiti tutti i diritti di cui all'articolo 323 del Codice Civile solo nel caso in cui la parte Contraente stessa abbia provveduto a fissare un termine ragionevole per la consegna, unitamente – in tal senso in deroga all'articolo 323 del Codice Civile – alla dichiarazione di non voler accettare la prestazione una volta trascorsi i termini; una volta trascorso inefficacemente il termine decade il diritto all'adempimento.

§ 8. Reso merce

È possibile concordare eventuali resi merce solo in casi eccezionali e previo accordo. Ci riserviamo il diritto di rifiutare eventuale merce restituita senza l'espressa autorizzazione da parte nostra e di addebitare alla parte Contraente le spese per la restituzione al magazzino.

§ 9. Pagamento, assicurazione, compensazione verso società collegate

(1) Le nostre consegne prevedono un pagamento entro trenta giorni data fattura senza sconto oppure entro dieci giorni con il due per cento di sconto. Il pagamento deve essere effettuato in modo da farci disporre dell'importo pagato il giorno della scadenza. Anche in caso di disposizioni diverse della parte Contraente ci riserviamo il diritto di imputare i pagamenti ai crediti più lontani; in caso di spese e interessi già insorti, ci riserviamo il diritto di imputare i pagamenti prima alle spese, poi agli interessi e infine alla consegna stessa.

(2) La parte Contraente ha unicamente la facoltà di effettuare una compensazione con i crediti contestati o passati in giudicato. Lo stesso vale per l'esercizio del diritto di ritenzione.

(3) Abbiamo diritto alle normali assicurazioni per natura ed estensione dei nostri crediti, anche se condizionali o limitati.

(4) Ci riserviamo il diritto di compensare tutti i crediti che vantiamo nei confronti della parte Contraente con tutti i crediti che la parte Contraente può vantare, per qualsivoglia motivo giuridico, nei nostri confronti oppure nei confronti delle società elencate in appendice, delle quali ThyssenKrupp AG detiene la maggioranza direttamente o indirettamente.

§ 10. Effetti cambiari, ritardo del Contraente

(1) In caso di accettazione di effetti, lo sconto e tutte le spese sono a carico della parte Contraente. Non siamo tenuti all'accettazione di effetti.

(2) In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Contraente siamo autorizzati a esigere interessi nella misura di otto punti percentuali sull'ultimo tasso d'interesse di base comunicato, oppure nella misura degli interessi applicati dalla nostra banca come da noi dimostrato. In questo caso sarà nostra facoltà far valere gli interessi applicati dalla nostra banca in termini di danno di mora.

(3) Qualora si verificassero le condizioni per cui il nostro credito risultasse fortemente compromesso a causa di circostanze oltremodò peggiorative intervenute in un momento successivo al perfezionamento del contratto, saremmo autorizzati a esigere il pagamento di tutto quanto dovuto. In questo caso siamo autorizzati anche a esigere pagamenti anticipati per le consegne ancora in essere.

§ 11. Reclami per i vizi della cosa

(1) Il periodo di prescrizione per i reclami per i vizi della cosa termina una volta trascorso un anno dalla consegna. Fatti salvi i termini di prescrizione previsti per legge. Il comma 1 non si applica nei casi di colpa grave, di dolo, di danni cagionati alla vita, all'integrità fisica o alla salute e nei casi di reticenza dolosa di un vizio.

(2) La denuncia dei vizi apparenti che attengono ai prodotti oggetto della fornitura è consentita solo in caso di indicazione dei vizi stessi sulla polizza di carico; lo stesso vale per i danni di trasporto. La comunicazione deve avvenire immediatamente per iscritto. La parte Contraente infine è tenuta a fornirci comunicazione scritta relativamente agli eventuali vizi al più tardi dieci giorni dopo la ricezione dei prodotti oggetto della fornitura presso il luogo di destinazione. Per gli eventuali vizi che non possono essere scoperti entro tale termine la comunicazione scritta deve avvenire immediatamente dopo la scoperta dei vizi stessi, al più tardi entro il termine di tre mesi dalla ricezione dei prodotti oggetto della fornitura presso il luogo di destinazione. La denuncia dei vizi, la relativa verifica così come la gestione dei reclami per i vizi della cosa non sospendono la prescrizione. Quallsivoglia riparazione o fornitura di compensazione non rinnovano i termini della prescrizione.

(3) Eventuali vizi di una parte della fornitura non danno diritto a contestare l'intera fornitura.

(4) La parte Contraente ci riconosce il diritto di far esaminare i vizi addotti prima dell'inizio dei lavori di riparazione, direttamente da noi o tramite un perito dell'assicurazione o tramite un perito giurato neutrale. Le spese attinenti al perito saranno a carico della parte contro la quale si pronuncerà il perito stesso.

(5) In caso di vizio sarà nostra facoltà decidere – in considerazione delle ragioni della parte Contraente – di adempiere ai nostri obblighi con una fornitura di compensazione o con una riparazione.

Qualora non fossimo in grado di procedere con successo all'esecuzione tardiva entro un periodo di tempo ragionevole, la parte Contraente ha facoltà di fissare un termine ragionevole per l'esecuzione tardiva trascorso il quale, in assenza di esito positivo, la parte Contraente si riserva il diritto di riduzione o il diritto di recedere dal contratto. Non sussistono ulteriori diritti. Fatto salvo tuttavia l'articolo 13. È nostra facoltà richiedere la restituzione della merce opportunamente imballata. La parte Contraente tuttavia non è autorizzata ad eseguire restituzioni senza aver precedentemente ricevuto il nostro consenso scritto.

(6) Eventuali diritti attinenti i reclami per i vizi della cosa decadono completamente in caso di inosservanza delle istruzioni per l'installazione, il trasferimento e l'uso valide al momento dell'installazione e delle soluzioni sistematiche da noi consigliate. Fatto salvo tuttavia l'articolo 13.

(7) Quallsivoglia diritto di regresso della parte Contraente conformemente all'articolo 478 del Codice Civile è limitato nei nostri confronti all'entità stabilita per legge dei diritti derivanti dai reclami per i vizi della cosa di terzi nei confronti della parte Contraente.

§ 12. Riserva della proprietà

(1) Tutti i prodotti oggetto della fornitura sono venduti con riserva di proprietà (merce con riserva di proprietà). I prodotti oggetto della fornitura rimangono di nostra proprietà fino al pagamento completo del prezzo d'acquisto al lordo di qualsivoglia costo accessorio. Ciò vale anche per i crediti futuri derivanti da contratti stipulati contemporaneamente o in un momento successivo fino al relativo pagamento, anche nel caso in cui un'unica fattura corrente comprenda un singolo credito o tutti i crediti.

(2) La parte Contraente è autorizzata a rivendere regolarmente la merce con riserva di proprietà; la parte Contraente trasferisce a noi fin da subito tutti i crediti eventualmente derivanti dalla rivendita. Qualora la parte Contraente procedesse alla rivendita della merce con riserva di proprietà successivamente alla trasformazione o all'unione con altri beni mobili che sono di proprietà esclusiva della parte Contraente stessa, quest'ultima ci trasferisce fin da subito tutti i crediti eventualmente derivanti dalla rivendita. Qualora la parte Contraente procedesse alla rivendita della merce con riserva di proprietà senza trasformazione o successivamente alla trasformazione o all'unione con altri beni mobili che non sono di proprietà della parte Contraente stessa, quest'ultima ci trasferisce fin da subito tutti i crediti eventualmente derivanti dalla rivendita per il valore della merce con riserva di proprietà con tutti i diritti accessori e assoluta priorità. Accettiamo qualsivoglia cessione. La garanzia dei crediti ceduti corrisponde allo stesso importo della merce con riserva di proprietà ai sensi del comma 1. La parte Contraente è autorizzata a procedere alla riscossione dei crediti anche dopo la cessione. Fatta salva la nostra facoltà di riscuotere i crediti direttamente; ci impegniamo tuttavia a non riscuotere direttamente i crediti qualora la parte Contraente risulti assolvere i propri obblighi di pagamento e qualsivoglia altro obbligo nei nostri confronti secondo quanto previsto. È nostra facoltà esigere dalla parte Contraente la comunicazione dei crediti ceduti e dei relativi debitori, l'indicazione di quanto necessario alla riscossione, la consegna di tutta la documentazione e la comunicazione della cessione ai debitori.

(3) L'eventuale lavorazione o trasformazione della merce con riserva di proprietà viene effettuata dalla parte Contraente senza successivi oneri derivanti da tale lavorazione o trasformazione a nostro carico. In caso di trasformazione, unione, commistione o mescolanza della merce con riserva di proprietà con altre cose mobili di diversa proprietà ci riserviamo una quota di comproprietà da essa derivante per la nuova merce in rapporto al valore della merce con riserva di proprietà rispetto alla merce lavorata o trasformata al momento della trasformazione, unione, commistione o mescolanza. Se la parte Contraente acquisisce la proprietà esclusiva dei nuovi beni, ci viene riconosciuta da subito una quota di comproprietà per la nuova merce in rapporto al valore della merce lavorata o trasformata al momento della trasformazione, unione, commistione o mescolanza; la parte Contraente custodisce i nuovi beni per noi a titolo gratuito. I nostri diritti di comproprietà corrispondono alla riserva di proprietà ai sensi del comma 1.

(4) In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Contraente, il Contraente stesso non è più autorizzato alla riscossione dei crediti ceduti. Gli importi riscossi, in caso di scadenza dei nostri crediti, ci devono essere immediatamente corrisposti. In caso contrario gli importi riscossi rimangono di nostra proprietà e devono essere custoditi separatamente. In caso di insolvenza della parte Contraente ci riserviamo il diritto alla separazione dei crediti privilegiati.

(5) Su richiesta della parte Contraente ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie stesse superi i crediti garantiti per un importo superiore al dieci per cento; la scelta delle garanzie da svincolare rimane di nostra competenza.

(6) Qualora la parte Contraente dovesse rivendere la merce con riserva di proprietà mantenendone la proprietà, noi rimaniamo i proprietari della merce con riserva di proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dalla relazione commerciale, e la parte Contraente trasferisce immediatamente a noi i crediti esigibili nei confronti degli acquirenti ai fini della restituzione della merce con riserva di proprietà e tutti gli altri diritti nei confronti dell'acquirente. Accettiamo qualsivoglia cessione. È nostra facoltà esigere la restituzione dei contratti conclusi con terzi.

(7) Nel caso in cui i prodotti oggetto della fornitura venissero gravati di pegno da terzi, la parte Contraente è tenuta a comunicare all'autorità di esecuzione l'esistenza della nostra proprietà e a darcene comunicazione al più tardi dopo tre giorni dal pignoramento tramite presentazione del verbale di pignoramento. La parte Contraente risponde a norma di legge di tutte le spese derivanti dal nostro intervento. Non sussiste alcun obbligo di intervento a nostro carico.

(8) Qualora unitamente al pagamento del prezzo d'acquisto venisse costituita una responsabilità cambiaria dalla parte Contraente, la riserva di proprietà decadrebbe così come i diritti derivanti dalla consegna della merce non prima dell'estinzione della cambiale da parte del Contraente in qualità di accettante.

§ 13. Termini generali della responsabilità e relative limitazioni

(1) Se non diversamente stabilito dalle presenti condizioni, rispondiamo per i danni conseguenti alla violazione degli obblighi contrattuali o extracontrattuali oppure in fase di conclusione contrattuale solo in caso di dolo o colpa grave da parte dei nostri rappresentanti legali o ausiliari così come in caso di violazione colposa di obblighi cardinali. In caso di violazione colposa di obblighi cardinali rispondiamo – tranne che per i casi di dolo o di colpa grave dei nostri rappresentanti legali o ausiliari – unicamente per i danni prevedibili tipici del contratto.

(2) Le precedenti limitazioni della responsabilità non si applicano in caso di danni cagionati alla vita, all'integrità fisica o alla salute.

(3) Sono salve le disposizioni previste dalla Legge sulla Responsabilità del Produttore.

§ 14. Nullità parziale

Nel caso una disposizione delle condizioni contrattuali o delle presenti condizioni generali risulti nulla o inefficace, tale nullità o inefficacia non influenzerà in alcun modo le restanti disposizioni. Entrambe le parti provvederanno a colmare di comune accordo le lacune nel rispetto dello scopo commerciale e dello spirito delle condizioni contrattuali al fine di ripristinare l'equilibrio tra prestazione e controprestazione.

§ 15. Diritto applicabile, foro competente e luogo di adempimento

(1) A tutti i rapporti derivanti dal presente contratto si applica il diritto sostanziale tedesco fatto salvo il diritto d'Acquisto sancito dalle Nazioni Unite (Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili del 11 aprile 1980 – CISG).

(2) Si applica esclusivamente il diritto d'Acquisto. Ciò vale anche per quei contratti che hanno come oggetto la consegna di beni mobili infungibili esistenti al momento della conclusione del contratto.

(3) Il luogo di adempimento per la consegna è il luogo di produzione o di deposito della nostra società; il luogo di adempimento per il pagamento da parte del Contraente è Kreuztal. Qualora la parte Contraente fosse un commerciante, il foro competente è Siegen. In qualsiasi caso la parte Contraente avrà facoltà di scegliere liberamente il foro competente.

Indicazioni per il montaggio a cura del cliente

In fase di realizzazione del montaggio è necessario attenersi alle regole basilari di montaggio universalmente riconosciute. In particolare: le relative norme di prevenzione e antinfortuno, le disposizioni generali in materia di edilizia, le direttive di montaggio IFBS e le indicazioni del progettista responsabile quali le istruzioni, i progetti e i calcoli statici. I nostri suggerimenti così come la consulenza dei nostri collaboratori rappresentano unicamente degli esempi di possibili soluzioni pratiche per la realizzazione del montaggio che hanno un valore puramente indicativo e non vincolante.

Appendice

ThyssenKrupp Byggesystem A/S, DK-Støvring

ThyssenKrupp Energostal S.A., PL-Torun

ThyssenKrupp Schulte GmbH, Düsseldorf

ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg

ThyssenKrupp Stahl-Service-Center GmbH, Leverkusen

ThyssenKrupp Systembau Austria G.m.b.H., Vienna - Austria

ThyssenKrupp Xerov GmbH, Gelsenkirchen

Hobone B.V., NL-Veenendaal

Hoesch Bausysteme GmbH, Vienna - Austria

Isocab N.V., B-Harelbeke-Bavikhove